



Decreto federale

Disegno

**che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo
tra la Svizzera e gli Stati Uniti sul potenziamento
della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2

della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 2021²,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo del 12 dicembre 2012³ tra la Svizzera e gli Stati Uniti sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

¹ RS 101

² FF 2021 738

³ FF 2021 740

Allegato
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale⁴

^{5sexies} Coopera-
zione nell'ambito
dell'Accordo
PCSC
a. Confronto
di dati
dattiloscopici

Art. 358

¹ La Confederazione e i Cantoni, tramite il confronto di sistemi d'informazione contenenti dati dattiloscopici nonché tramite lo scambio di informazioni secondo gli articoli 4 e 5 dell'Accordo PCSC⁵, sostengono gli Stati Uniti nella prevenzione e nell'investigazione di reati gravi di cui all'articolo 359.

² Conformemente all'articolo 9 dell'Accordo PCSC, il punto di contatto nazionale di uno dei due Stati contraenti può confrontare, caso per caso, i dati dattiloscopici con i dati indicizzati dell'altro Stato contraente ai fini della prevenzione e dell'investigazione di reati gravi.

³ Nel confronto dei dati dattiloscopici va prestata particolare attenzione alle disposizioni in materia di protezione dei dati secondo gli articoli 13–23 dell'Accordo PCSC.

Art. 359

b. Reati gravi

¹ Per reati gravi ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 6 dell'Accordo PCSC⁶ s'intendono:

- a) gli atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; e
- b) i reati menzionati negli articoli seguenti:
 - 1. CP: articoli 111–114, 116, 122, 124, 136, 139, 140, 143, 143^{bis}, 144, 144^{bis}, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 150, 155, 156, 160, 179^{bis}, 179^{novies}, 181, 181a, 182 capoversi 1, 2 e 4, 183–185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 195 lettera a, 196, 197 capoversi 1, 3, 4 e 5, 221, 223, 224,

⁴ RS 311.0

⁵ Accordo del 12 dicembre 2012 tra la Svizzera e gli Stati Uniti sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (FF 2021 740; Preventing and Combating Serious Crime, PCSC).

⁶ Accordo del 12 dicembre 2012 tra la Svizzera e gli Stati Uniti sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (FF 2021 740; Preventing and Combating Serious Crime, PCSC).

- 226, 226^{bis}, 226^{ter}, 227, 228, 233, 234, 240–244, 245, 246, 247, 248, 250, 251–253, 255, 258–260^{bis}, 260^{ter}, 260^{quater}, 260^{quinquies}, 260^{sexies}⁷, 264, 264^a, 264^b–264^j, 271, 305^{bis}, 307, 317 numero 1 e 322^{ter}–322^{septies},
2. legge federale del 25 settembre 2015⁸ sulle attività informative: articolo 74;
 3. legge federale del 12 dicembre 2014⁹ che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate: articolo 2,
 4. legge federale del 16 dicembre 2005¹⁰ sugli stranieri e la loro integrazione: articolo 116 capoversi 1 lettere a, a^{bis} e c e 3,
 5. legge del 3 ottobre 1951¹¹ sugli stupefacenti: articoli 19 capoversi 1 e 2, 19^{bis}, 20 e 21,
 6. legge del 20 giugno 1997¹² sulle armi: articolo 33 capoversi 1 e 3,
 7. legge del 19 dicembre 1986¹³ contro la concorrenza sleale: articolo 23,
 8. legge federale del 21 marzo 2003¹⁴ sull'energia nucleare: articoli 88–91,
 9. legge del 19 dicembre 2003¹⁵ sulle cellule staminali: articolo 24 capoversi 1–3,
 10. legge del 18 dicembre 1998¹⁶ sulla medicina della procreazione: articoli 32 e 34,
 11. legge dell'8 ottobre 2004¹⁷ sui trapianti: articolo 69 capoversi 1 e 2,
 12. legge del 20 giugno 2003¹⁸ sul trasferimento dei beni culturali: articoli 24–29,
 13. legge del 28 agosto 1992¹⁹ sulla protezione dei marchi: articoli 61 capoverso 3, 62 capoverso 2, 63 capoverso 4 e 64 capoverso 2,

⁷ Nella versione del 6 ottobre 2020, FF **2020** 6945

⁸ RS **121**

⁹ RS **122**

¹⁰ RS **142.20**

¹¹ RS **812.121**

¹² RS **514.54**

¹³ RS **241**

¹⁴ RS **732.1**

¹⁵ RS **810.31**

¹⁶ RS **810.11**

¹⁷ RS **810.21**

¹⁸ RS **444.1**

¹⁹ RS **232.11**

14. legge del 5 ottobre 2001²⁰ sul design: articolo 41 capoverso 2,
15. legge del 9 ottobre 1992²¹ sul diritto d'autore: articoli 67 capoverso 2 e 69 capoverso 2,
16. legge del 25 giugno 1954²² sui brevetti: articolo 81 capoverso 3,
17. legge del 7 ottobre 1983²³ sulla protezione dell'ambiente: articolo 60 capoverso 1,
18. legge federale del 24 gennaio 1991²⁴ sulla protezione delle acque: articolo 70 capoverso 1,
19. legge federale del 22 marzo 1991²⁵ sulla radioprotezione: articoli 43 e 43a capoverso 1,
20. legge del 21 marzo 2003²⁶ sull'ingegneria genetica: articolo 35 capoverso 1.

Art. 360

c. Punto
di contatto
nazionale

¹ Fedpol è il punto di contatto nazionale di cui agli articoli 9 e 12 dell'Accordo PCSC²⁷.

² In qualità di punto di contatto, fedpol assolve segnatamente i seguenti compiti:

- a. esegue il confronto con i dati dattiloscopici (art. 3–5 dell'Accordo PCSC) contenuti nel sistema d'informazione per dati dattiloscopici degli Stati Uniti;
- b. verifica le corrispondenze ottenute in seguito a un confronto nel sistema d'informazione sui dati dattiloscopici degli Stati Uniti;
- c. trasmette agli Stati Uniti i dati personali e, su richiesta e per quanto il diritto svizzero lo preveda, ulteriori informazioni disponibili;
- d. trasmette agli Stati Uniti, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali e non personali ai fini della prevenzione di reati gravi e di attività correlate al terrorismo di cui all'articolo 12 dell'Accordo PCSC.

²⁰ RS **232.12**

²¹ RS **231.1**

²² RS **232.14**

²³ RS **814.01**

²⁴ RS **814.20**

²⁵ RS **814.50**

²⁶ RS **814.91**

²⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 358 cpv. 1

d. Autorità
autorizzate
a richiedere
un confronto

Art. 361

Le autorità seguenti possono chiedere, nell'ambito dei loro compiti legali, un confronto secondo l'articolo 360 capoverso 2 lettera a:

- a. fedpol;
- b. il Ministero pubblico della Confederazione;
- c. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale.

2. Legge del 20 giugno 2003²⁸ sui profili del DNA

Art. 1 cpv. 1 lett. e

¹ La presente legge disciplina:

- e. lo scambio transfrontaliero di dati nell'ambito dell'Accordo PCSC²⁹.

Art. 13b Accesso al sistema d'informazione nell'ambito dell'Accordo PCSC

¹ La Confederazione e i Cantoni, tramite il confronto di profili del DNA contenuti nei sistemi d'informazione nonché tramite lo scambio di informazioni secondo gli articoli 6–7 dell'Accordo PCSC³⁰, sostengono gli Stati Uniti nella prevenzione e nell'investigazione di reati gravi di cui all'articolo 359 CP.

² Conformemente all'articolo 9 dell'Accordo PCSC, il punto di contatto nazionale degli Stati Uniti può confrontare, caso per caso, i profili del DNA con i dati indicizzati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 ai fini della prevenzione e dell'investigazione di reati gravi.

³ Per prevenire e investigare su un reato grave, il punto di contatto nazionale di cui all'articolo 360 capoverso 1 CP confronta su richiesta un profilo del DNA con i dati indicizzati nel sistema d'informazione degli Stati Uniti.

⁴ Le autorità seguenti possono chiedere, nell'ambito dei loro compiti legali, un confronto secondo il capoverso 3:

- a. fedpol;
- b. il Ministero pubblico della Confederazione;
- c. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale.

²⁸ RS 363

²⁹ Accordo del 12 dicembre 2012 tra la Svizzera e gli Stati Uniti sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (FF 2021 740; Preventing and Combating Serious Crime, PCSC).

³⁰ Accordo del 12 dicembre 2012 tra la Svizzera e gli Stati Uniti sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (FF 2021 740; Preventing and Combating Serious Crime, PCSC).

⁵ Nel confronto di un profilo del DNA va prestata particolare attenzione alle disposizioni in materia di protezione dei dati secondo gli articoli 13–23 dell'Accordo PCSC.